

# CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ACQUA POTABILE DI EMERGENZA NEI COMUNI DI VASTO E SAN SALVO.

L'anno 2012 il giorno 19 del mese di MARZO in Vasto, presso la sede della società CON.I.V. Servizi ed Ecologia S.p.A., alla Via Ciccarone, 98/B, tra la il CONIV e la SASI in persona:

- il Presidente Avv. Arnaldo Tascione, quale legale rappresentante della CON.I.V. S.p.A., codice fiscale e partita IVA 01495530691, sede legale in vasto (CH) Via Ciccarone, 98/B.
- il Presidente Domenico Scutti, quale legale rappresentante della SASI spa, con sede a Lanciano (CH), località Marcianise, Zona Industriale n. 5 S.p.A., codice fiscale e partita IVA 01485710691

## PREMESSO CHE

la Convenzione stipulata il 18 ottobre 2006 tra Coniv e SASI è venuta a scadere, per quanto riguarda il servizio idropotabile, e che le parti non hanno inteso rinnovarla o prorogarla;  
Che le parti hanno inteso disciplinare in modalità differenti la fornitura di acqua in situazioni di emergenza idropotabile, come di seguito stabilito.

Tanto premesso,

si stabilisce e stipula quanto segue:

art. 1

la Coniv provvederà a distribuire - ferme restando limitazioni tecniche e di cause forza maggiore, tenuto conto l'obbligo di fornitura alle industrie e delle esigenze del Comune di Montenero di Bisaccia - acqua potabile ai Comuni di Vasto (Marina) e San Salvo (Marina) attraverso gli impianti consortili attualmente esistenti, con le seguenti specificazioni:

la fornitura massima sarà pari a 38 lit/sec

nei mesi di giugno, luglio agosto e settembre la fornitura potrà raggiungere- ove vi sia risorsa sufficiente- la fornitura sarà portata a 80 Lit/sec .

il corrispettivo pattuito è stabilito in euro 0,40 al mc.;

art. 2

ogni mese verrà emessa fattura per il consumo misurato.

l'importo sarà pagato con bonifico bancario 90 giorni data fattura, con pagato a valuta fissa al 5 del mese nel domicilio del creditore;

sui ritardati pagamenti verrà corrisposto un interesse moratorio pari all'8% ;

il mancato pagamento di una sola rata darà facoltà alla Coniv di interrompere immediatamente la fornitura;

art. 3

Il presente contratto ha durata di dodici mesi, e si intenderà tacitamente prorogato salvo che una delle due parti ne abbia dato disdetta all'altra con Raccomandata A.R. da inviarsi almeno trenta giorni prima della scadenza.

art. 4


Per ogni controversia è competente il Foro di Vasto.

Le pattuizioni decorrono dal 1 gennaio 2012

Firme: **IL PRESIDENTE**  
**Domenico Scutti**

per espressa accettazione delle clausole sub 1,2,3,4,

Firme **IL PRESIDENTE**  
**Domenico Scutti**



**CON.I.V. s.p.a.**  
L'Amministratore Delegato  
Cav. Dott. Francesco Mancini

**CON. I. V. s.p.a.**  
Il Presidente

**CON.I.V. s.p.a.**  
L'Amministratore Delegato  
Cav. Dott. Francesco Mancini

**CON. I. V. s.p.**  
Il Presidente